



Gestione tecnico patrimoniale
Direttore Alessandro Frigeni

DISCIPLINARE DI GARA

***“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL
PRESIDIO DI MOZZO (BG)”***

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Antonello Serafini



**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



UNI EN ISO 9001:2015

Sommario

PREMESSE	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO LAVORI	4
2. DURATA DELL'APPALTO	4
3. REVISIONE PREZZI	5
4. SOPRALLUOGO	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6. REQUISITI GENERALI	6
SELF-CLEANING	7
7. REQUISITI DI IDONEITÀ	7
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE	8
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	8
9.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	9
9.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	10
9.4. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
10. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI	11
10.1. DOCUMENTI DI GARA	11
10.2. CHIARIMENTI	11
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
13. BUSTA AMMINISTRATIVA	13
14. BUSTA TECNICA	15
15. BUSTA ECONOMICA	16
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	16
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	17
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	17
20. SUBAPPALTO	18
21. AVVALIMENTO	18
22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
23. GARANZIA PROVVISORIA	19
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
25. DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS	20
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	21
27. ACCESSO AGLI ATTI	21
28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni



29. CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITA' 22

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

**PREMESSE**

Con determina n. 361 del 31.05.2024, questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo e conseguentemente ha indetto la procedura per affidare i lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione del presidio di Mozzo (BG).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Antonello Serafini.

CIG n. B1E6A1DF71 - CUI: L04114370168202400006 - CUP: C38I23003820007 - NUTS ITC46

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO LAVORI.

CPV n. 45331220-4 - Lavori di installazione di impianti di climatizzazione

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo dei lavori	%	Prevalente o scorporabile
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	€ 164.458,59	67,25%	Prevalente
Edifici civili e industriali	OG1	Requisiti art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice o possesso SOA OG1 class. I	€ 41.598,10	17,01%	Scorporabile
Impianti elettrici e speciali	OS30	Requisiti art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice o possesso SOA OS30 class. I	€ 30.261,27	12,37%	Scorporabile
Oneri della sicurezza	/	/	€ 8.244,41	3,37%	/
Tot.			€ 244.562,37		

2. DURATA DELL'APPALTO

Come si evince dall'elaborato progettuale "Cronoprogramma" parte integrante del progetto esecutivo, la durata dell'appalto è di **90 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini della variazione dei prezzi il calcolo avviene secondo quanto disposto dall'art. 60 comma 3 lett. a del Codice.

4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area oggetto dell'intervento è **facoltativo** e si terrà esclusivamente **il giorno 18.06.2024 alle ore 10:30** con ritrovo presso l'ingresso del presidio in Via del Coppo, 24030 Mozzo (BG).

Al fine di una migliore organizzazione del sopralluogo i soggetti interessati dovranno trasmettere, mediante la funzionalità della piattaforma "Comunicazioni della procedura" indicando nell'oggetto "**Nominativo per il sopralluogo**", gli estremi di coloro che vi parteciperanno (al massimo in numero 2 per ciascun operatore economico) entro la giornata del **17.06.2024**.

Si precisa che, la stazione appaltante non rilascerà nessun attestato di partecipazione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione. Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



UNI EN ISO 9001:2015

- b) Possesso dell'attestazione SOA o dei requisiti art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice relativi ai lavori da eseguire come riportato nella **Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**.

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, in quanto, vista la natura dell'intervento, si ritiene importante la formulazione, in sede di presentazione dell'offerta, di proposte organizzative inerenti alla gestione del cantiere finalizzate al miglioramento della sicurezza delle maestranze e della gestione ambientale del cantiere stesso.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 2 – Attribuzione punteggi massimi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella n. 3 – Tabella dei criteri di valutazione

	Criteri di valutazione qualitativi	Punteggio
A	Qualità delle misure di sicurezza aggiuntive al piano di sicurezza e di coordinamento	25
B	Qualificazione e formazione in materia di sicurezza e di gestione ambientale del personale che verrà impiegato in cantiere.	15

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

C	Adeguatezza (ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza) dei processi e dei metodi di lavorazione che verranno impiegati in cantiere.	20
D	Misure organizzative del cantiere atte a ridurre i livelli di inquinamento acustico e atmosferico.	20
Criteri di valutazione quantitativi		Punteggio
E	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	20
Totale		100

9.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda ognuno dei criteri di valutazione qualitativi, si procederà tramite il "confronto a coppie". Ciascun commissario confronterà le offerte pervenute indicando il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. A seguito di detta valutazione la commissione giudicatrice costituirà una matrice riassuntiva delle preferenze espresse da ogni commissario. Al termine dei confronti a coppie, la commissione giudicatrice trasformerà la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in coefficienti variabili tra zero ed uno. All'operatore economico che assumerà il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto.

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti essere inferiore a 3, la Commissione giudicatrice non procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione A, B, C e D mediante il metodo del "confronto a coppie", ma il punteggio dei criteri qualitativi sarà determinato mediante la media dei coefficienti, variabile tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. All'operatore economico che assumerà il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto.

La commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi in questo caso terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Descrizione del criterio motivazionale
0,00	NON VALUTABILE: Proposta non valutabile in quanto non pertinente alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,20	INSUFFICIENTE: Proposta insufficiente in quanto dimostra scarsa rispondenza alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,40	SUFFICIENTE: Proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,60	ADEGUATO: Proposta adeguata in quanto dimostra adeguata rispondenza alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,80	BUONO: Proposta buona in quanto dimostra buona rispondenza alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



UNI EN ISO 9001:2015

1,00	OTTIMO: Proposta ottima in quanto dimostra ottima rispondenza alle indicazioni richieste con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica
------	--

La commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi mediante il confronto a coppie terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- per il **criterio A**: ai fini dell'attribuzione delle preferenze per la determinazione dei coefficienti di cui al metodo del confronto a coppie, la Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che saranno ritenute maggiormente in grado di produrre un concreto ed effettivo miglioramento delle misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e di coordinamento;
- per il **criterio B**: ai fini dell'attribuzione delle preferenze per la determinazione dei coefficienti di cui al metodo del confronto a coppie, la Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che prevedono l'utilizzo di personale particolarmente qualificato e formato in materia di sicurezza sul cantiere e di gestione ambientale del cantiere;
- per il **criterio C**: ai fini dell'attribuzione delle preferenze per la determinazione dei coefficienti di cui al metodo del confronto a coppie, la Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che prevedono l'adozione di processi e metodi di lavorazione che possano determinare condizioni di maggiore sicurezza per gli operatori;
- per il **criterio D**: ai fini dell'attribuzione delle preferenze per la determinazione dei coefficienti di cui al metodo del confronto a coppie, la Commissione giudicatrice privilegerà le proposte che saranno ritenute maggiormente in grado di ottenere una effettiva riduzione dei livelli di inquinamento sia acustico che atmosferico nel cantiere.

9.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la: **formula dell'interpolazione lineare**.

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

- V_{ai} = coefficiente attribuito all'operatore economico *i*-esimo;
 R_a = ribasso percentuale dell'offerta dell'operatore economico *i*-esimo;
 R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

9.4. LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo che la commissione giudicatrice ha determinato i coefficienti relativi ai criteri di valutazione qualitativi e ha attribuito i coefficienti ai criteri di valutazione quantitativi, la stessa determina il punteggio finale per ogni operatore economico. La commissione giudicatrice procede a tale calcolo con il **metodo aggregativo compensatore**, applicando la seguente formula per i criteri A, B, C, D ed E:

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i** = *punteggio totale attribuito all'operatore economico (a);*
n = *numero totale dei criteri di valutazione;*
W_i = *punteggio massimo attribuito al criterio di valutazione(i);*
V_{ai} = *coefficiente variabile tra 0 e 1 dell'operatore economico (a) rispetto al criterio di valutazione (i).*

La commissione giudicatrice, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha ottenuto il punteggio più alto.

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI**10.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.asst-pg23.it> e nella sezione "Documentazione di gara" della procedura della piattaforma telematica Sintel ed è costituita dalla seguente documentazione:

1. Determina n. 361 del 31.05.2024;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Allegato 1 – DGUE;
5. Allegato 2 – dichiarazioni varie;
6. Allegato 3 – dichiarazione costi;
7. **Progetto esecutivo - Disponibile per il download sul sito internet aziendale al seguente link**
- <https://www.asst-pg23.it/bandi-di-gara>

10.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la sezione "Comunicazione della procedura" della piattaforma telematica Sintel, entro e non oltre il giorno **27.06.2024**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. **Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione all'indirizzo Internet: <http://www.asst-pg23.it> e nella sezione "Documentazione di gara" della procedura in oggetto della piattaforma telematica Sintel. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

**11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La stazione appaltante ha disposto l'attivazione e l'utilizzo esclusivo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia per la procedura in oggetto al fine di acquisire le offerte dei soggetti concorrenti che intendono partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione del presidio di Mozzo (BG).

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, in possesso dei necessari requisiti, dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio, pena l'esclusione dalla procedura di gara, **delle ore 12:00 del giorno 04.07.2024** la documentazione prescritta dal presente disciplinare. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno accettate dalla piattaforma regionale, inoltre, non saranno ammesse le offerte che dovessero eventualmente pervenire in forma cartacea.

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo la disciplina e le modalità indicate nel presente disciplinare, redatto - in ogni sua parte - in lingua italiana e conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dall'operatore economico in relazione alla presentazione dell'offerta dovrà essere:

1. in formato elettronico con estensione .pdf;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico, con la firma digitale ex art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82 del 2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità. Nel caso di raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti economici che costituiranno l'R.T.I. o il consorzio.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. BUSTA AMMINISTRATIVA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico dovrà inserire nella busta amministrativa i seguenti documenti, ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente:

1. Allegato 1 - DGUE;

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni pertinenti in relazione all'oggetto dell'appalto;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A;
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Tutte le dichiarazioni nonché le informazioni prescritte nel formulario di DGUE sono rese dall'operatore economico secondo le modalità esplicative indicate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n.3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.174 del 27/07/2016 - *Linee Guida per la compilazione del formulario di Documento di gara unico europeo* - contenente l'allegato formulario di DGUE adattato alla normativa nazionale.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni



La dichiarazione deve essere compilata dalla singola impresa, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di consorzio stabile la dichiarazione deve essere presentata non solo dal consorzio, ma anche dalle consorziate per conto delle quali il consorzio chiede l'iscrizione nell'elenco. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), sia già costituito sia non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i componenti del raggruppamento.

In relazione alla disciplina di Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, e in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice e dalla Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, vengono riportate di seguito le **istruzioni che l'O.E. deve seguire per la compilazione e la presentazione del DGUE**:

- ✓ Collegarsi all'indirizzo: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>
- ✓ Selezionare la voce "Sono un operatore economico";
- ✓ Selezionare la voce "Importare un DGUE";
- ✓ Selezionare il file .xml presente nella sezione "Documentazione di gara" su Sintel, scaricarlo e importare il file all'interno della piattaforma;
- ✓ Compilare i vari passi previsti dal portale;
- ✓ All'indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;
- ✓ Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato;
- ✓ Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e quindi selezionare "entrambi";
- ✓ Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;
- ✓ Inserire nell'apposito campo della Busta – Documentazione Amministrativa della piattaforma Sintel, il file espd-response.pdf firmato digitalmente.

2. **Allegato 2 - Dichiarazioni varie** rese ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47:

La dichiarazione deve essere compilata dalla singola impresa, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di consorzio stabile la dichiarazione deve essere presentata non solo dal consorzio, ma anche dalle consorziate per conto delle quali il consorzio chiede l'iscrizione nell'elenco. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), sia già costituito sia non ancora costituito, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i componenti del raggruppamento.

3. Eventuale documentazione relativa all'**avvalimento**;

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento

4. Solo per i **Raggruppamenti Temporanei**:

❖ **se già formalmente costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni

pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

❖ **se non ancora costituiti:**

dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I dati personali e professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascuna impresa componente il raggruppamento. Deve essere, inoltre, sottoscritto congiuntamente l'impegno a costituire il raggruppamento con indicazione del capogruppo e della ripartizione dei lavori assunti da ciascuna impresa raggruppata.

5. **Garanzia provvisoria**, costituita secondo le modalità e termini indicati nel presente disciplinare;

6. Ricevuta di versamento del **contributo** a favore **dell'ANAC** secondo le modalità riportate nel presente disciplinare;

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/constituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi; il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'impresa mandataria, della capogruppo, dell'impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

7. **Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**, direttamente sulla piattaforma Sintel.

14. BUSTA TECNICA

Per ognuno dei criteri A, B, C e D deve essere fornita una **relazione descrittiva** (massimo 10 facciate in formato A4 per ogni criterio) comprendente: copertina, indice, testi, planimetrie, schemi, attestazioni e quant'altro ritenuto utile ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Si ricorda che tutti gli elaborati relativi alla busta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo procuratore; mentre, nel caso di operatore economico costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Codice, agli operatori economici classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, le offerte presentate dagli stessi.

Qualora nell'offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico vi siano delle parti oggetto di segreto tecnico o commerciale, l'Operatore Economico deve inserire nella sezione "**Eventuale offerta tecnica con parti oscurate**":

1. l'offerta tecnica con oscurate le parti di cui sopra;



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni

2. dichiarazione dell'offerente in cui motiva le ragioni per cui tali parti sono considerate segreti tecnici o commerciali.

15. BUSTA ECONOMICA

La busta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

1. l'offerta economica, espressa con un **ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara**, espressa dall'operatore economico direttamente sulla piattaforma Sintel;
2. **dichiarazione** resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 relativa **“ai propri costi della manodopera e ai costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”** ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice (**Allegato 3**).

L'offerta economica presentata sarà vincolante per l'operatore economico per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente disciplinare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.

Si ricorda che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo procuratore; mentre, nel caso di operatore economico costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, il documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà attraverso Sintel all'apertura delle buste “Amministrative”, accedendo all'area contenente la documentazione amministrativa e verificherà la presenza della documentazione richiesta e successivamente procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e alla verifica dell'ammissibilità dei candidati.

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redigerà la graduatoria.



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a diversi elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomala. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

**Gestione tecnico patrimoniale***Direttore Alessandro Frigeni*

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

20. SUBAPPALTO.

L'operatore economico indica nel DGUE le opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

21. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi dei requisiti di altri operatori economici, anche partecipanti al raggruppamento.

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nel caso di mancata allegazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della stessa. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In ossequio ai principi espressi dalla deliberazione ANAC n. 30 del 17.02.2024, si precisa che l'istituto del soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per comprovare l'avvenuto pagamento entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta e non per effettuare tardivamente il versamento dovuto.

**Gestione tecnico patrimoniale**

Direttore Alessandro Frigeni

23. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al **2%** dell'importo a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 4.891,25** salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del

Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni



medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto (e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). L'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (Informativa sulla privacy reperibile sul sito www.asst-pg23.it).

25. DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

L'art. 1, comma 42, lett. l, della Legge Anticorruzione n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni

medesimi poteri". Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.asst-pg23.it.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente,



Gestione tecnico patrimoniale

Direttore Alessandro Frigeni



L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della Legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.